



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie
Il Dirigente Generale

Delegato del soggetto attuatore
(Ordinanza n. 2 del 5 marzo 2020)

Prot. 155433 del 07 MAG. 2020

Oggetto: Ordinanza del Presidente della Regione n. 37 del 29 aprile 2020 - precisazioni punto 1

In relazione all'Ordinanza richiamata in oggetto e specificamente a quanto fissato al punto 1 "Sono consentiti gli spostamenti all'interno del proprio Comune o verso altro Comune per lo svolgimento di sport individuali" si precisa che devono intendersi anche wind-surf, kite-surf e vela. E' consentito, inoltre, lo svolgimento di attività di pesca sportiva in forma amatoriale, in quanto attività intesa a perseguire il miglioramento della condizione fisica e psichica o l'ottenimento di risultati in competizioni.

L'attività sportiva da svolgere individualmente (o con accompagnatore per minori o persone non completamente autosufficienti) deve comunque essere svolta nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri, e di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID-19, alle seguenti condizioni:

- a. limitatamente alla pesca sia da terra sia in acque interne sia in mare;
- b. svolta da persona abilitata all'esercizio della pesca sportiva e ricreativa in possesso di copia della comunicazione effettuata ai sensi del Decreto ministeriale 6 dicembre 2010;
- c. con non più di due persone per imbarcazione (sempre che la stessa abbia una dimensione tale da permettere il distanziamento previsto), delle quali almeno una abilitata, nel caso di pesca in acque interne o in mare;
- d. nel rispetto della normativa vigente in merito all'esercizio della pesca sportiva e ricreativa.



Antonio Belcastro